



Decreto Dirigenziale n. 275 del 25/02/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

REG. CE N° 1493/99 - ART. 2 PAR. 3 E REG. CE 1227/2000 ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI SANATORIA DEI VIGNETI E AUTORIZZAZIONE AL CONSUMO FAMILIARE DELLA DITTA LANDI BENIAMINO

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza relativa alla regolarizzazione dei vigneti prodotta dalla ditta Landi Beniamino CUAA LNDBMN35T06C262L con sede in Castel San Lorenzo (SA) alla via Roma,174, presentata a questo Ufficio in data 29/03/2002, prot. n. 5465;

Vista la dichiarazione delle superfici vitate B1 n. 8530833924;

Considerato che il vigneto è stato impiantato senza la prescritta autorizzazione nel periodo intercorrente tra il 01 aprile 1987 ed il 31 agosto 1998;

Preso atto che l'istanza è risultata incompleta della seguente documentazione:

- Attestazione d'espianto e/o prova documentale;
- Ricevuta di avvenuto versamento;
- Titolo di possesso debitamente registrato;

Vista la comunicazione di **avvio del procedimento di archiviazione dell'istanza prot. n. 457470 del 26/05/2010** con le motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza e con la quale si informava la SV di presentare, entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, memorie difensive e/o controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti;

Vista la comunicazione presentata dalla S.V. in data 29/06/2010 prot. 553475 con la quale dichiarava che la superficie vitata, pari a 1000 mq, ricadente nel comune di Felitto (SA) al foglio 4 particella 178, è destinata esclusivamente per uso e consumo familiare;

Che le restanti superfici riportate nella dichiarazione AIMA n. 8530833924, ubicate nel comune di Aquara, non rientrano nella sua disponibilità a seguito di divisione ereditaria;

Visto il verbale di accertamento tecnico redatto in data 09/09/2010 dai tecnici all'uopo incaricati dal quale risulta il parere favorevole all'autorizzazione del vigneto per il consumo familiare;

Ritenuto, per le motivazioni sopra evidenziate, di poter esprimere parere favorevole all'autorizzazione al consumo familiare del vigneto riportato nella tabella sottostante;

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	ANNO DI IMPIANTO	SUP. VITATA IMPIANTATA mq
Felitto (SA)	4	178	1997	1000
TOTALE				

Considerato che la S.V. non ha altre superfici vitate;

Visto il Reg. (CE) n. 1493/99;

Visto il Reg. (CE) n. 491/2009, che modifica il Reg. (CE) n. 1234/2007 ed abroga il Reg. (CE) n. 479/2008 relativo all'Organizzazione Comune di Mercato nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/99, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/99;

Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) 479/2008, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2553 del 08/08/2008, recante disposizioni nazionali di attuazione dei reg.Ce 479/08 e 555/08;

Vista la Legge Regionale n. 6 del 15 febbraio 2005 avente ad oggetto: "Norme per la regolarizzazione delle superfici vitate";

Vista la DGR del 13 novembre 2009 n.1706, concernente le linee guida per la regolarizzazione delle superfici vitate illegali in attuazione del Reg. CE n. 479/2008 e del Reg. CE n. 555/2008;

Vista la Legge Regionale 29 Dicembre 2005, n. 24;

Visto il DRD n. 70 del 15/11/2010;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa che qui di seguito si intende integralmente riportato:

- di autorizzare la seguente superficie vitata della Ditta Landi Beniamino, nato il 06/12/1935 a Castel San Lorenzo (SA), CUAA LNDBMN35T06C262L riportata nella dichiarazione delle superfici vitate n. 8530833924, per la destinazione al consumo familiare:

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	ANNO DI IMPIANTO	SUP. VITATA IMPIANTATA mq
Felitto (SA)	4	175	1997	1000
TOTALE				

In esecuzione di quanto previsto dalla normativa in oggetto Regg. (CE) n.1493/99, 479/2008 e n. 555/2008 e D.G.R. n°1706 del 13/11/2009 punto 3, è fatto obbligo al conduttore che la produzione ottenuta dalla suddetta superficie non può, neppure in piccola parte, essere destinata alla commercializzazione;

Il presente atto è sempre revocabile, qualora si accerti che non sussistano le condizioni di legge che ne hanno consentito il rilascio, ovvero quando lo stesso sia stato ottenuto in base a falsa documentazione su situazioni artificialmente rappresentate.

Il presente decreto è inviato al:

- Sig. Assessore all'Agricoltura ed alle Attività Produttive;
- Area 11 – Settore 02 -Servizio 02 "Interventi a sostegno del sistema agroalimentare regionale, dell'associazionismo agricolo e della OCM" ;
- Area 02-Settore 01- Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici- Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;

Dott. Bruno Danise